



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA FEDERALE

APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA F.I.G.S. DEL 19 GIUGNO 2010

Art. 1. NOMINA E COMPOSIZIONE

Sezione 1.01 La Commissione è composta, da un Presidente e da due componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Sezione 1.02 La Commissione resta in carica un anno ed è riconfermabile.

Sezione 1.03 Il Consiglio Federale, nel caso in cui la Commissione si sia resa responsabile di una o più decisioni incoerenti od in contrasto con le norme e/o i regolamenti federali in vigore, può destituirli, provvedendo, nel contesto, all'insediamento di una nuova Commissione.

Sezione 1.04 Qualora si determini la mancanza di uno o di più componenti della Commissione, il Consiglio Federale provvederà alla loro, immediata, sostituzione.

Sezione 1.05 La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

Sezione 1.06 La Commissione s'intende validamente costituita con la presenza di due su tre dei suoi componenti in carica.

Sezione 1.07 Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nei casi di comprovate necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione, può assumere decisioni, sottoponendole, poi, alla ratifica della Commissione.

Sezione 1.08 La Commissione è convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza la Commissione può essere convocata con un preavviso di minimo 12 ore dalla data fissata per la riunione e si può svolgere, con il consenso unanime e la partecipazione di tutti i suoi componenti, anche in conferenza telefonica.

Art. 2. COMPETENZE

La Commissione esercita tutte le funzioni e tutti i poteri ad essa affidati dalle norme e dai regolamenti federali in vigore, nonché delegati dal Consiglio Federale. In particolare:

Sezione 2.01 propone al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni ai regolamenti tecnici in vigore o l'adozione di nuovi regolamenti tecnici;

Sezione 2.02 fornisce interpretazioni ai regolamenti tecnici in vigore;

Sezione 2.03 predispone le classifiche operative nazionali ed il loro aggiornamento periodico;

Sezione 2.04 provvede alla classificazione ed alla riclassificazione di giocatrici e di giocatori;

Sezione 2.05 predispone il calendario annuale delle gare da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;

Sezione 2.06 coordina lo svolgimento dei Campionati Italiani Individuali ed a Squadre;

Sezione 2.07 raccoglie le iscrizioni alle gare e predispone l'elenco dei giocatori ammessi;

Sezione 2.08 predispone il sorteggio dei tabelloni delle gare e ne determina gli orari del primo turno di gioco;

Sezione 2.09 autorizza l'annullamento e/o il rinvio di una gara ufficiale;

Sezione 2.10 valuta i ricorsi contro le decisioni pronunciate degli Ufficiali di Gara nell'ambito dell'attività agonistica nazionale.

Art. 3. FUNZIONAMENTO

Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione si avvale di personale federale, indicato, allo scopo, dal Segretario Generale della Federazione.

Art. 4. NORMA FINALE

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale della Figs.